Contratto collettivo Provinciale di lavoro

23 marzo 2022

depositato presso la Direzione Territoriale del
Lavoro di Grosseto il 16 MAG 2022

Norme integrative del C.C.N.L. 3 marzo 2022
per i dipendenti delle imprese edili ed affini
della Provincia di Grosseto

ORGANIZZAZIONI STIPULANTI

ANCE GROSSETO - ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO
Via Monte Rosa, 56 - 58100 Grosseto - Tel. (0564) 455649 - Fax (0564) 455653

FENEALUIL TOSCANA
FEDERAZIONE LAVORATORI EDILI, AFFINI E DEL LEGNO TERRITORIALE DI GROSSETO
Via Monte Rosa, 112 - 58100 Grosseto - Tel. e Fax (0564) 418368

FILCA CISL
FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI
Viale Senegal, 25 - 58100 Grosseto - Tel. (0564) 422301 - Fax (0564) 418753

FILLEA CGIL
FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA, DELLE INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE
Via Repubblica Dominicana, 80D/G - 58100 Grosseto - Tel. (0564) 459129 - Fax (0564) 459139

Premessa

Le parti sociali del settore dell'edilizia di Grosseto FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL e ANCE convengono che il rinnovo del Contratto provinciale sia lo strumento più importante per governare il cambiamento e redistribuire risorse ai lavoratori ed alle imprese.

Questo rinnovo contrattuale si inserisce in una fase di tendenza espansiva del settore, con numeri in aumento. L'obiettivo è trasformare questa fase di ripresa da quantitativa a qualitativa.

La pandemia iniziata nel 2020, con la diffusione del SARS-CoV-2, ha generato una crisi sanitaria che si è trasformata rapidamente in una crisi socio-economica che ha colpito tutti i paesi del mondo. Questo ha generato una consistente riduzione del PIL mondiale. Nel nostro paese è stato quasi del 9%.

La risposta a questa crisi è stata adeguata, infatti l'UE ha stanziato 2364 miliardi di Euro. L'Italia con il suo PNRR ha dato il via ad un imponente piano di investimenti che si affianca ad altri provvedimenti già in atto come i bonus fiscali per l'edilizia. Queste misure hanno creato iniziali buone prospettive di crescita nel settore delle costruzioni. I dati fanno ben sperare, ma il settore in crisi dal 2008, rimane destrutturato e necessita di una governance in grado di rispondere alle esigenze del mercato.

Il mondo dell'edilizia è di fronte a cambiamenti profondi, quello di natura ambientale improntato sempre di più alla sostenibilità delle costruzioni. È compito delle parti sociali garantire la sostenibilità sociale rafforzando e allargando le tutele, la sicurezza dei lavoratori e la qualificazione delle imprese delle costruzioni, che rimane il motore principale dell'economia nazionale e del territorio.

Siamo convinti che la contrattazione di secondo livello, può svolgere un lavoro importante, nel perimetro provinciale che gli viene affidato dal nostro CCNL e dagli strumenti della bilateralità, associato a politiche di settore specifiche.

Le parti sociali ritengono indispensabile e prioritario intervenire e condividere le proprie azioni nell'economia sostenibile e transizione ecologica del comparto, qualificare e sostenere la bilateralità, intervenire nel mercato dei contratti pubblici e dare un'attenzione specifica nella legalità, regolarità e sicurezza del lavoro.

La bilateralità nel sistema delle imprese dell'industria delle costruzioni, dove le parti sociali si riconoscono è quella provinciale. In questo ambito le parti valorizzeranno e rafforzeranno la Cassa Edile della provincia di Grosseto, la Scuola Edile Grossetana e il CPT per la provincia di Grosseto, quale fulcro dell'azione comune. In particolare la Cassa Edile dovrà essere amministrata garantendo l'efficacia e l'efficienza dei Servizi di competenza, avendo particolare interesse alla qualificazione del proprio personale ed alla equa distribuzione delle mansioni. Le Parti Sociali valuteranno il possibile necessario ampliamento di organico.

Le parti si impegneranno, assumendosi le proprie responsabilità, ad attuare tutte le azioni necessarie a mettere in pratica le azioni comuni, puntando a rafforzare le competenze esistenti negli enti bilaterali, implementando, se necessario, formazioni mirate per far fronte ai nuovi istituti e compiti che il CCNL attribuisce alla bilateralità.

Tale obiettivo diventa indispensabile per raggiungere le finalità che le parti sociali condividono nel presente contratto, rafforzandole ulteriormente. L'azione di contrasto al lavoro irregolare, e contrastare le varie forme di dumping contrattuale dovranno essere messe in pratica per garantire la regolarità, favorendo, al contempo, le imprese corrette e virtuose e la tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori.

FORMAZIONE

Il settore delle costruzioni sta vivendo vari processi di innovazione spinti anche da politiche fiscali incentivanti. Le parti concordano di promuovere sempre più politiche atte ad allineare competenze e innovazione, incentivando l'azione della Scuola Edile del CPT.

La formazione deve favorire gli ambiti che sono stati spinti dalla legislazione e che verranno consolidati negli anni futuri. Già le realtà del BIM, come innovazione tecnologica burocratica, il recupero ed efficientamento energetico, l'acustica sono stati al centro della formazione, ma seguiranno altre opportunità di formazione specifica che andranno a colmare il mismatch nel mercato del lavoro fra le professionalità che vengono richieste dalle imprese e le competenze dei lavoratori.

Con la costruzione del laboratorio della Scuola Edile Grossetana verranno ampliate le nostre attività anche per corsi più strutturati che possano rendere efficace la nostra azione di conseguimento di qualifiche professionali che attualmente scarseggiano. Le parti sociali avvieranno l'accreditamento per l'istruzione. La possibilità di accedere a progetti triennali di formazione professionale saranno una opportunità di colmare la mancanza di manodopera.

Saranno anche organizzati corsi per disoccupati o cassa integrati residenti nella provincia di Grosseto anche attraverso BLEN.it, dovranno seguire accordi specifici che disciplinino le modalità.

REGOLARITA', LEGALITA' E SICUREZZA

Le Parti condividono la necessità di avere in edilizia, regole chiare e procedure che valorizzino la qualità, la qualificazione e la professionalità delle imprese, sempre più necessari a favorire il lavoro in tutta la filiera, dall'appaltatore al subappaltatore al subcontraente oltre che qualificare le stazioni appaltanti pubbliche anche attraverso il loro accorpamento o la costituzione delle centrali di committenza.

Sulla base di quanto condiviso, le parti promuoveranno protocolli con enti e stazioni appaltanti, valorizzeranno a pieno l'utilizzo del sistema delle notifiche preliminari, con l'obiettivo di monitorare la regolarità delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Grosseto e promuovere la qualità del sistema degli appalti.

È obiettivo la diffusione dell'applicazione della certificazione di congruità come prevista dagli accordi nazionali e dalle norme; consideriamo in tal senso l'importanza del ruolo propositivo che gli enti bilaterali devono assumere nel contrasto a fenomeni elusivi e distorsivi del settore che, causa la crisi, abbiamo visto crescere in questi anni, primo fra tutti quello del dumping contrattuale.

Il Dumping Contrattuale determinato dall'applicazione di contratti firmati da organizzazioni datoriali e sindacali non maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o dall'utilizzo di CCNL non edili a lavoratori che svolgono lavori edili, rappresenta un rischio reale per il mondo edile, penalizza le imprese, contrae i diritti e il costo del lavoro determinando una

concorrenza sleale, a danno anche della sicurezza nei cantieri. Le parti ritengono, che la notevole diffusione di situazioni di dumping contrattuale, la conseguente situazione di distorsione, la compressione al ribasso delle condizioni di lavoro e la relativa concorrenza sleale minino la crescita complessiva della qualità del lavoro nel settore dell'edilizia grossetana. Questa deriva penalizza le imprese più serie e strutturate che rappresentano la forza della filiera.

Per queste ragioni le parti sociali sottoscrittrici, potenzieranno politiche attive per l'applicazione del contratto dell'edilizia finalizzate al rispetto delle regole per un mercato di equa e libera concorrenza e di tutela del lavoratore.

Il DURC e la congruità, i protocolli di sinergia con altri Enti come gli ITL, INPS, INAIL e ASL per lo scambio di informazioni, sono una parte importante come consolidamento di buone pratiche. Un altro mezzo è rappresentato dal potenziamento delle visite del CPT e delle funzioni del R.L.S.T., al fine di garantire nel territorio cantieri sicuri e di qualità.

La funzione della Cassa Edile come nella normativa prevista dalla contrattazione nazionale nel contrastare i fenomeni di illegalità e di irregolarità nelle applicazioni dei contratti riportando le imprese all'interno della bilateralità e del CCNL edilizia, è uno dei principali obiettivi del rinnovo contrattuale. A tale proposito si promuoveranno specifici incontri tra le Parti sociali, che, valorizzando le competenze già presenti nell'ente possano monitorare il fenomeno del Dumping Contrattuale.

Le Parti potranno sostenere la diffusione di accordi quadro territoriali/aziendali anche per puntare a rafforzare in maniera significativa le condizioni contrattuali e quelle inerenti la salute e sicurezza e la formazione professionale dei lavoratori coinvolti, inoltre le Parti si adopereranno per promuovere accordi sulla qualificazione degli appalti in settori chiave come l'energia elettrica e la geotermia.

Regolamentazione per gli operai

L'anno 2022, il giorno 23 marzo, in Grosseto

tra

- **l'ANCE GROSSETO - Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto**

e, in ordine alfabetico,

- **il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, delle Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA CGIL**
- **il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini - FILCA CISL**
- **il Sindacato Lavoratori Edili Affini e del Legno territoriale di Grosseto – FENEALUIL TOSCANA**

VISTI

gli articoli 38 e 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini, 3 marzo 2022, si conviene e stipula il presente accordo, ad integrazione del CCNL citato, da valere nella Provincia di Grosseto per tutti gli operai dipendenti dalle Imprese Edili ed affini, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle imprese stesse.

Art. 1 - **Orario di lavoro**
Valgono le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative.
L'orario di lavoro normale di cui all'art. 5, parte operai, del C.C.N.L. 03.03.2022 sarà di norma ripartito su 5 (cinque) giorni la settimana, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive delle singole Aziende. Tale ripartizione avverrà normalmente in modo da esonerare i lavoratori dal prestare la loro attività nella giornata del sabato.
E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del C.C.N.L. 03.03.2022 in materia di recuperi. In caso di necessità del prolungamento dell'orario giornaliero di lavoro per lunghi periodi, la direzione aziendale ne darà comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale.
A tale prolungamento si potrà dare ricorso solo ed esclusivamente in casi aventi carattere di eccezionalità.
In ordine all'orario di lavoro di cui all'art. 5, punto B), comma b), del vigente C.C.N.L., l'Impresa compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, di norma, concederà in unica soluzione i riposi maturati nel periodo dicembre-gennaio ai dipendenti.

Art. 2 - **Indennità territoriale di settore**
L'indennità territoriale di settore viene confermata nelle seguenti misure orarie decorrenti dal 1° gennaio 2011:

OPERAI DI PRODUZIONE

Operaio IV Livello	€	1,54
Operaio Specializzato	€	1,42
Operaio Qualificato	€	1,28
Operaio Comune	€	1,11

OPERAI DISCONTINUI

Guardiani, portinai, uscieri ed inservienti (senza alloggio)	€	0,99
Portinai, guardiani (con alloggio)	€	0,89

Art. 3 – **Elemento Variabile della Retribuzione**
In applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Grosseto, viene confermato l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), *nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014.*
L'Elemento Variabile della Retribuzione, *in quanto premio variabile*, tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti *dalle norme di legge* e di contratto (*nazionale e territoriale*), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al Contratto integrativo applicato al lavoratore indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, le Parti terranno conto dei tre seguenti parametri nazionale ai quali viene aggiunto l'ulteriore indicatore previsto dall'art. 38 del Ccnl individuato nel numero delle ore-allievo formazione "16 ore" pre-assunzionali, considerati con lo stesso peso ponderale (25% ciascuno):

- Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
- Monte salari denunciato in Cassa Edile;
- Ore di lavoro denunciate in cassa Edile;

- Numero delle ore-allievo formazione "16 ore" pre-assunzionali

Resta fermo quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.
L'EVR, determinato sulla base dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza con il seguente criterio: per gli operai il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, mentre, per gli impiegati l'erogazione dell'EVR avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi.
Le parti sono impegnate ad incontrarsi con cadenza annuale per verificare l'andamento dei parametri e valutare la situazione contingente al fine di contemperare il rispetto della disciplina contrattuale con l'esigenza di non pregiudicare il reddito dei lavoratori del settore e la verifica degli indicatori.
Le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta le caratteristiche di variabilità ed incertezza richieste dalla vigente normativa di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.
Visto l'andamento del settore e sulla base dei parametri e dei pesi ponderali sopra richiamati il valore dell'erogazione mensile viene determinato come da tabella seguente con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

OPERAI

LIVELLI	QUALIFICA	Dal 1 gennaio 2022
		Orario
IV	Operai IV livello	0,26
III	Operai specializzati	0,25
II	Operai qualificati	0,22
I	Operai comuni	0,19
	Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,17
	Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,15

IMPIEGATI

LIVELLI	QUALIFICA	Dal 1 gennaio 2022
		Mensile
VII	Quadri e 1° categoria super	65,20
VI	1° categoria	58,71
V	2° categoria	48,92
IV	Impiegati di 4° livello	45,66
III	3° categoria	42,40
II	4° categoria	38,16
I	4° categoria primo impiego	32,61

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dal citato art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Art. 4 – **Ferie**
In attuazione dell'art. 15 del C.C.N.L. 03.03.2022, si concorda che nel periodo in cui cade la festività di Ferragosto, agli operai verrà di norma concesso di godere di 2 (due) settimane di ferie collettive. In caso di ferie per Aziende, per cantiere o per squadra, l'operaio che non abbia maturato 1 (uno) anno di anzianità di servizio presso l'Impresa è

dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all'art. 18.
Le residue ferie spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi concordati fra datore di lavoro e lavoratore.

Art. 5 - **Trattamento economico per gratifica natalizia e ferie**
La misura percentuale complessiva da conteggiarsi sugli elementi della retribuzione previsti dal punto 3 dell'art. 24, parte operai, C.C.N.L. 03.03.2022, da corrispondersi agli operai a compenso di quanto dovuto per gratifica natalizia e ferie, è del 18,50% così ripartito:

- Gratifica Natalizia		10,00%
- Ferie		8,50%
	TOTALE	18,50%

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo, nonché quelli dovuti in caso di malattia, infortunio e malattia professionale, vanno accantonati presso la Cassa Edile della Provincia di Grosseto, secondo le modalità di versamento stabilite dall'Ente medesimo.
Gli importi sopra accantonati saranno corrisposti agli aventi diritto a cadenza semestrale.

Art. 6 - **Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro**
Le parti al fine di mantenere la massima attenzione sulle problematiche inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro sottolineano la validità dell'esperienza di rapporti costruttivi nella materia anche secondo il disposto del Decreto Legislativo 81/08 e successive modificazioni.
Confermano la volontà di affrontare le problematiche sull'ambiente di lavoro e sicurezza attraverso periodici incontri.
A tal fine le parti riconoscono il Comitato Paritetico Territoriale per l'espletamento dei compiti assegnati dal D.Lgs. 81/08 sia in termini normativi che in tema di proposta di formazione e informazione.
Le parti concordano che il C.P.T. potrà avvalersi anche della Scuola Edile Grossetana per la gestione dei corsi di formazione attinenti alla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
Al fine di rendere autonomia operativa al suddetto C.P.T. è stato stabilito un contributo dello 0,60% a carico delle imprese da calcolarsi sull'imponibile Cassa Edile.
Le parti concordano che con atto separato ma integrante del presente accordo, potranno essere individuati idonei interventi premiali a favore delle imprese che, in regola con le contribuzioni alla Cassa Edile ed adeguata anzianità di iscrizione, aderiranno volontariamente al progetto di assistenza e verifica preventiva nell'applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni secondo le linee guida elaborate dal Comitato Paritetico Territoriale ed approvate dalle Organizzazioni sottoscrittrici il presente contratto.
Tenuto conto anche della realtà dimensionale delle Imprese, al fine di una corretta applicazione sul posto di lavoro delle leggi in materia di sicurezza, per tutte quelle aziende al di sotto dei 15 dipendenti, le parti concordano su l'importanza che rivestono i delegati RLS e RLST.

Art. 7 - **Sicurezza**
Risultando necessario un impegno condiviso che porti all'elaborazione di politiche di settore mirate alla valorizzazione della qualità dell'intera filiera produttiva dentro alla quale la cultura e l'attenzione alla sicurezza sul lavoro sia parte integrante, le parti concordano di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal vigente Ccnl di settore al fine di implementare la figura degli RLST territoriali.

Viene pertanto deciso di optare, ai fini della copertura economica, per l'istituzione di un fondo presso la Cassa Edile di Grosseto alimentato da un contributo da calcolarsi sull'imponibile Cassa Edile da parte delle imprese interessate con esclusione delle imprese nelle quali è già prevista la figura del RLS Aziendale. La percentuale di contribuzione sarà dello 0,20%.

Art. 8 - **Scuola Edile**

Le parti ravvisando la necessità di adeguare la struttura e le funzioni dell'Ente sempre più alle reali esigenze delle aziende, delle maestranze e del mercato del lavoro nella provincia di Grosseto ritenendo di assecondare le aspettative della categoria edile con iniziative anche di formazione continua dei titolari e delle maestranze delle imprese, nonché di altri settori affini per attività e competenza e quello edile concordano che la Scuola Edile dovrà impegnarsi oltre che in corsi di formazione frontali anche in attività di aggiornamento con sistemi informatici a distanza.

Il contributo a favore della Scuola è confermato nella misura dello 0,60% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 03.03.2022.

Art. 9 - **Indennità di Trasferta**

Fermo restando quanto previsto in proposito dall'art. 21 del vigente CCNL, la diaria spetta all'operaio in servizio comandato in trasferta a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 15 Km., valutati con l'itinerario più breve.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la diaria, di cui sopra, è corrisposta con i seguenti criteri:

a) - misura del 6% all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello di servizio e fuori dai limiti territoriali del Comune è compresa tra 16 a 30 Km.;

b) - misura del 10% all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello di servizio e fuori dai limiti territoriali del Comune è compresa tra 31 a 60 Km.;

c) - misura del 12% all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello di servizio e fuori dai limiti territoriali del Comune è compresa tra 61 a 80 Km.;

d) - misura del 16% all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello di servizio e fuori dai limiti territoriali del Comune è superiore a 81 Km.

L'operaio presta la propria opera nel cantiere di lavoro con l'orario stabilito dall'Impresa per l'inizio delle attività di lavorazione.

Al personale comandato in trasferta ed alla guida degli automezzi aziendali per il trasferimento dalla sede aziendale o centro di raccolta fino al cantiere e ritorno, verrà corrisposto un compenso giornaliero così determinato: € 1,08 per cantieri distanti fino a 30 Km, € 2,15 per cantieri distanti da 31 a 60 Km, € 3,25 per cantieri distanti da 61 a 80 Km e € 4,85 per cantieri distanti oltre gli 81 Km.

Le distanze sono valutate con l'itinerario più breve, facendo riferimento dal cantiere di partenza.

Si precisa che il tempo necessario al raggiungimento del cantiere di lavoro con mezzi pubblici o alla guida di automezzi propri o dell'impresa non concorrono in alcun modo a formare l'orario di lavoro.

* * * *

Con riferimento alla lett. b) dell'art. 21 del C.C.N.L. 03.03.2022, "Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario", all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario,

fermo rimanendo quanto previsto nell'art. 21 del C.C.N.L. sopra richiamato, spetta una indennità di cantiere ferroviario del 17% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 03.03.2022 per ogni ora di effettivo lavoro.

Art. 10 - **Indennità di Trasporto**

A decorrere dal 14.11.2006, è dovuta all'operaio residente nella Provincia di Grosseto, una indennità a titolo di concorso spesa di trasporto sostenuta per recarsi dalla propria residenza al posto di lavoro o nel luogo di raccolta.

Per coloro che si servono del mezzo pubblico, la misura dell'indennità è rimborsata secondo il costo dell'abbonamento mensile, fino ad un massimo di € 37,00 mensili, commisurata ad ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

Per coloro che utilizzano i mezzi propri, compete una indennità commisurata al costo dell'abbonamento pubblico, fino ad un massimo di € 37,00 mensili, ragguagliate ad ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

Per i lavoratori che compiono tragitti superiori a 31 km, sia che utilizzino mezzi pubblici che mezzi propri, è riconosciuta una indennità fino ad un massimo di € 42 mensili, ragguagliate ad ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

L'indennità di trasporto non compete a coloro che compiono tragitti inferiori a 10 Km. per recarsi dalla propria residenza sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'Impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Sono parimenti assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti in atto per lo stesso titolo nell'Azienda.

Art. 11 - **Cassa Edile**

Nel confermare l'unicità della Cassa Edile per la Provincia di Grosseto, quale strumento per adempiere ai fini istituzionalmente previsti di mutualità ed assistenza agli operai edili iscritti, si conviene di migliorare le prestazioni esistenti e di aggiungerne altre anche alla luce dei bilanci annuali dell'Ente stesso.

Le parti valutano la possibilità che la Cassa Edile sottoscriva convenzioni con gli Istituti Bancari al fine di consentire l'erogazione del credito a tassi agevolati nei confronti dei lavoratori iscritti e di concedere, da parte della Cassa Edile stessa, particolari e selezionate forme di prestito ai lavoratori iscritti, come più avanti meglio specificate al punto inerente il Regolamento delle prestazioni della Cassa Edile.

Le modalità e le condizioni di versamento del contributo Cassa Edile, così come delle altre contribuzioni, quote ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile in forza del C.C.N.L. e del presente Integrativo Provinciale sono stabilite e determinate come segue in via sperimentale.

Il versamento puntuale e sistematico dei contributi e degli accantonamenti alla Cassa Edile è previsto a cadenza mensile, con le modalità finora vigenti.

In tale fattispecie, il contributo Cassa Edile è, a decorrere dal 01.10.2020, pari al 2,25%, di cui 1,875% a carico del datore di lavoro e 0,375% del lavoratore.

Nell'ipotesi in cui le Aziende non adempiano ai versamenti, verranno applicati gli interessi di mora nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nel caso di omissione contributiva, in ragione d'anno, assumendo l'anno di 360 giorni, dal dì di scadenza del versamento al dì del versamento.

Le Imprese di qualsiasi natura che svolgono su tutto il territorio della Provincia di Grosseto le lavorazioni elencate nella premessa del vigente C.C.N.L., sono tenute a far pervenire alla Cassa Edile, denuncia nominativa mensile dei lavoratori occupati da redigere esclusivamente sui moduli informatici predisposti e forniti dalla Cassa Edile.

Tale denuncia, deve essere trasmessa alla Cassa Edile entro e non oltre il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di paga mensile cui la denuncia stessa si riferisce.

Qualora l'ultimo giorno di trasmissione cada di domenica o in giorno festivo, la presentazione potrà essere effettuata il primo giorno utile immediatamente successivo.
A carico di chi trasmette con ritardo la denuncia nominativa mensile di cui sopra, sarà applicata una sanzione amministrativa di € 2,58 per ogni operaio occupato, con un minimo di € 10,33 ed un massimo di € 77,47 per periodo di paga.
La Cassa Edile è facoltizzata al recupero di ogni credito vantato, previa deliberazione del Comitato di Gestione.
La dichiarazione di adesione al C.C.N.L. in vigore, al Contratto Integrativo Provinciale, nonché allo Statuto ed al Regolamento della Cassa Edile, da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, lett. b) del richiamato C.C.N.L. 03.03.2022 dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima, che viene inserita anche nei moduli di denuncia nominativa dei lavoratori occupati, è raccolta da quest'ultima al momento dell'adesione delle Imprese alla Cassa Edile e a quello dell'iscrizione alla Cassa stessa del lavoratore, ovvero al momento dell'insorgenza di un evento assistibile.
Le parti concordano che all'interno della Cassa Edile si costituisca un osservatorio per monitorare il settore e di agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro.
Ferme restando le determinazioni del contributo Cassa Edile, come più sopra stabilite, si riportano di seguito le misure delle ulteriori contribuzioni e quote da versare in uno con gli accantonamenti alla Cassa Edile, con decorrenza dal 01.10.2020:

Tabella Contributi Cassa Edile dal 1 ottobre 2020
(a cadenza mensile)

CONTRIBUTO	A CARICO DELLE IMPRESE	A CARICO DEGLI OPERAI	TOTALE DA VERSARE
Contributo Cassa Edile	1,875%%	0,375%	2,25%
Quote Provinciali di Adesione Contrattuale	0,70%	0,70%	1,40%
Quote Nazionali di Adesione Contrattuale	0,22%	0,22%	0,44%
Contributo per l'Anzianità Professionale Edile	3,91%	0,00%	3,91%
Contributo per l'Addestramento Professionale (Scuola Edile)	0,60%	0,00%	0,60%
Contributo per Comitato Paritetico Territoriale	0,60%	0,00%	0,60%
Fondo Prepensionamento (Già Contributo per Lavori Usuranti e Pesanti)	0,20%	0,00%	0,20%
Fondo Sanitario Nazionale	0,60%	0,00%	0,60%
Fondo Incentivo all'Occupazione	0,10%	0,00%	0,10%
TOTALI	**8,805%**	**1,295%**	**10,10%**

Art. 12 – **Mensa**
Ove possibile, in considerazione della ubicazione e della durata dei cantieri, le Imprese provvederanno a che il pasto caldo venga consumato nello stesso cantiere o nelle immediate vicinanze attraverso ricorso a servizi esterni all'Impresa, centri di cottura o mense sia pubbliche che private.
L'Impresa concorrerà nella misura del 70% al costo del pasto e, comunque, nella misura massima di € 5,60 per ciascun pasto consumato.
Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa, aumentata, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 nel seguente valore:
€ 0,70 orarie per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato per un massimo di 8 ore giornaliere, pari a euro 5,60 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.
Sulla indennità e la maggiorazione sostitutiva di mensa non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 1° luglio 2014, in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.
L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che si avvalgono del servizio "pasto caldo".
Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto in sede aziendale per lo stesso titolo.

Art. 13 - **Permesso retribuito per nascita 1° figlio**
Le parti concordano sul riconoscimento di n. 1 (uno) giorno di permesso retribuito a carico dell'impresa per la nascita del 1° figlio.

Art. 14 - **Azioni a contrasto del lavoro irregolare**
Le parti, nel ribadire l'impegno assunto per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, che si accompagna ad una significativa e pericolosa disapplicazione delle norme di materia di sicurezza e determina effetti distorsivi del mercato, confermano la comune volontà ad avversare ogni forma di prestazione lavorativa in contrasto con le vigenti norme legislative e contrattuali. In tale azione di contrasto, sottolineano il ruolo centrale che gli enti paritetici in generale, possono svolgere per il conseguimento del primario obiettivo di ricreare nel settore un mercato del lavoro improntato alla trasparenza ed alla regolarità.

Art. 15 - **Condizioni di miglior favore**
Per quanto non già contemplato nel presente accordo, sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore.

Art. 16 - **Clausola di salvaguardia**
Qualora le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiane, modifiche e condizioni singolarmente o complessivamente, meno onerose di quelle previste dal presente Contratto, tali condizioni si intendono estese immediatamente alle Aziende aderenti all'ANCE Grosseto - Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto.

Art. 17 - **Decorrenza e durata**
Il presente accordo collettivo integrativo del Contratto Nazionale 03.03.2022 è valido per tutto il territorio della Provincia di Grosseto a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2024, salve naturalmente le diverse decorrenze stabilite per i singoli istituti.
Per quanto non contemplato nel presente accordo, valgono e rimangono ferme le norme del citato C.C.N.L.
Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del medesimo Contratto.

ALLEGATO A

Regolamento delle Prestazioni della Cassa Edile della Provincia di Grosseto

Norme di carattere generale

Le prestazioni previste dal presente Regolamento spettano ai lavoratori dipendenti delle Imprese edili ed affini iscritte alla Cassa Edile.
La loro erogazione è subordinata alla regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti della Cassa medesima.
Agli effetti del presente Regolamento, si intende in regola l'Impresa che abbia integralmente assolto i propri obblighi contributivi verso la Cassa Edile fino al termine di scadenza del semestre antecedente a quello di insorgenza dell'evento ricorrente, e cioè:
- fino al 31 marzo per gli eventi insorti da aprile a settembre;
- fino al 30 settembre per gli eventi insorti da ottobre a marzo.

Sono fatte salve le deroghe previste dalle norme che regolano ogni singola prestazione.
Premesso che la determinazione delle prestazioni della Cassa Edile sono demandate dalla contrattazione nazionale alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, nel confermare che debbono intendersi abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto sopra, si riepilogano di seguito le prestazioni della Cassa Edile di Grosseto per gli eventi insorti a decorrere dal 01.01.2003.

a) - FORNITURA INDUMENTI E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

A decorrere dal mese di ottobre 2016 la Cassa Edile potrà effettuare due forniture annuali di indumenti e scarpe antinfortunistiche.
La prima fornitura annuale – comprendente una tuta estiva spezzata e un paio di scarpe antinfortunistiche – sarà di norma effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno.
Prima della eventuale seconda fornitura le parti sociali si incontreranno per verificare, sulla base delle disponibilità economiche della Cassa Edile e delle proiezioni di spesa, se l'Ente sarà in grado di assicurare tale prestazione nell'ambito degli equilibri economici di bilancio complessivi. A seguito di tale verifica, su decisione delle parti sociali, la Cassa Edile potrà erogare la seconda fornitura di indumenti e scarpe antinfortunistiche.
La seconda fornitura annuale – comprendente, ad anni alterni, un giaccone o una tuta invernale spezzata e un paio di scarpe antinfortunistiche – sarà di norma effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Le forniture come sopra previste sono riservate ai lavoratori dipendenti da imprese iscritte, in regola con gli adempimenti contributivi e gli accantonamenti verso la Cassa Edile, come previsto dai contratti collettivi nazionale di lavoro ed integrativo provinciale vigenti per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.
Detti lavoratori devono far valere almeno 800 ore valide ai fini dell'Anzianità Professionale Edile nell'anno A.P.E. scaduto al 30 settembre precedente l'anno delle forniture, nonché risultare iscritti alla Cassa Edile alla data di scadenza dell'anno A.P.E. suddetto e a quella di consegna degli indumenti e delle scarpe.
Gli aventi diritto alle forniture ivi previste saranno accertati dalla Cassa Edile sulla base delle denunce dei lavoratori occupati pervenute alla Cassa stessa fino al 31 dicembre.
Al termine di tali accertamenti, la Cassa Edile invierà alle aziende apposite liste con nome, cognome e data di nascita degli aventi diritto.

Tali liste dovranno essere completate e restituite alla Cassa Edile a cura delle aziende con l'indicazione della taglia per gli indumenti ed il numero per le scarpe.
La consegna agli aventi diritto del predetto materiale potrà essere effettuata a cura delle Aziende o della Cassa Edile, a seconda dei casi.
Il materiale inviato alle Aziende e non consegnato, dovrà essere immediatamente restituito alla Cassa Edile, unitamente alla lista del materiale consegnato, controfirmata dai lavoratori.
La fornitura del predetto materiale non dovrà essere erogata ai lavoratori che hanno abbandonato il settore al momento della consegna.
Per la prestazione di cui sopra, la Cassa Edile è autorizzata a stanziare dai propri fondi l'importo massimo di € 120.000,00.

b) - TRATTAMENTO ECONOMICO PER I PRIMI TRE GIORNI DI MALATTIA

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 3 marzo 2022 art. 26 le parti concordano che la Cassa Edile ad integrazione, riconoscerà, ai lavoratori in possesso di determinati requisiti, come di seguito evidenziati, in caso di malattia un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita da paga base, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione territoriale.
L'operaio ha diritto a detto trattamento economico per un massimo di 3 (tre) eventi per ogni anno cassa edile e purché faccia valere almeno 1.000 (mille) ore di lavoro ordinario effettivo prestate presso la circoscrizione di competenza della Cassa Edile della Provincia di Grosseto nei dodici mesi precedenti l'evento ricorrente.
Le quote orarie di cui sopra sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i seguenti coefficienti:
a) per il 1°, 2° e 3° giorno in caso di malattia certificata fino a 6 giorni: 1,000;
b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 6 giorni: 0,500
I coefficienti relativi ai punti a) e b) del presente accordo sono applicati anche agli apprendisti.
L'erogazione del trattamento economico per i primi tre giorni di malattia è eseguita dalla Cassa Edile su presentazione, da parte del datore di lavoro, della prevista denuncia mensile dei lavoratori ammalati, ovvero, su domanda del lavoratore corredata della necessaria certificazione medica, entro il termine previsto di 6 (sei) mesi, dalla data del rilascio della medesima certificazione.
La Cassa Edile è autorizzata alla erogazione del presente trattamento economico fino al raggiungimento massimo della spesa di 80.000 euro/anno.
La natura dell'istituto rimane sperimentale con l'obbligo delle parti di verificare semestralmente tramite il Comitato di Gestione della Cassa i risultati conseguiti; il totale delle erogazioni; e le caratteristiche di distribuzione dell'erogazione al fine di analizzarne la correlazione con gli equilibri economici, finanziari generali e di bilancio della Cassa Edile.
Le parti convengono di incontrarsi semestralmente per verificare, sulla base delle risultanze economiche e finanziarie della Cassa Edile, la possibilità di modifica e/o miglioramento delle prestazioni previste dal presente accordo.
In merito al trattamento economico dei primi tre giorni le Parti Sociali si impegnano, a 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro, ad incontrarsi per verificare la possibilità della copertura mutualistica da parte della Cassa Edile.

c) - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE SPESE DIDATTICHE

La Cassa Edile potrà erogare ai lavoratori occupati alle dipendenze delle imprese in essa iscritte, in regola con i relativi versamenti e accantonamenti, un sostegno sulle spese didattiche alla scuola dell'obbligo per un importo massimo di € 100,00 per ogni figlio.
Il lavoratore avrà diritto all'erogazione del contributo se farà valere:

- almeno una prestazione di A.P.E. ordinaria già percepita o almeno maturata presso la locale Cassa Edile entro l'inizio dell'anno scolastico a cui si riferisce il contributo;
- almeno 400 ore valide ai fini dell'istituto contrattuale dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E.) nel semestre ottobre-marzo antecedente l'inizio dell'anno scolastico per il quale si richiede il contributo;
- accantonamenti e contributi versati alla locale Cassa Edile, senza soluzione di continuità, per i mesi da aprile a dicembre dell'anno scolastico in corso e per il quale si richiede il contributo.

Il lavoratore non avrà diritto al contributo con riferimento all'anno scolastico che sarà ripetuto.

L'erogazione del contributo avrà luogo su domanda da parte del lavoratore interessato, accompagnata dai seguenti documenti:

- Domanda redatta in apposito modulo;
- certificato di iscrizione e frequenza rilasciato dall'Istituto Scolastico competente che attesti nome e cognome dell'alunno e che l'anno scolastico di riferimento viene frequentato per la 1° volta;
- certificato di stato di famiglia o dichiarazione resa dal lavoratore interessato a norma di legge.

Sia la domanda di contributo che i relativi documenti, sempre in originale, dovranno essere consegnati o fatti pervenire alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro il 31 maggio dell'anno scolastico a cui si riferisce il contributo ciò in deroga a quanto riportato nell'accordo del 15 ottobre 2003.
Nel confermare il carattere sperimentale del contributo in questione, le Parti Sociali sottoscritte confermano in 50.000 euro la somma complessiva annua che la Cassa Edile è autorizzata a stanziare per l'erogazione del contributo medesimo, salvo diversa determinazione assunta dalle Parti in sede di verifica annuale degli equilibri economici della Cassa Edile e delle caratteristiche oggettive delle richieste pervenute dalle maestranze.

d) - PREMIO DI PERMANENZA GIOVANI

La Cassa Edile potrà erogare un premio di permanenza nel settore per gli operai, dipendenti delle imprese iscritte alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti, con una età compresa dal diciassettesimo anno di età al compimento del ventinovesimo anno di età, purché permangano iscritti e presenti per almeno 36 mesi consecutivi alla Cassa Edile.
Il premio sarà erogato su domanda del lavoratore nel seguente modo:
€ 300,00 dopo la scadenza del 24° mese di permanenza nel settore
€ 600,00 dopo la scadenza del 36° mese di permanenza nel settore.
La domanda, da inoltrare in apposito modulo, dovrà essere presentata entro e non oltre sei mesi dalle suddette scadenze.

1) il premio è riservato ai giovani che entrano o rientrano nel settore dell'edilizia in età compresa fra i 17 ed i 29 anni e che fanno valere accantonamenti e contributi versati presso la locale Cassa Edile per almeno 24 o 36 mesi consecutivi dalla data di ingresso

o di rientro nel settore. Resta ovviamente inteso che i 24 o 36 mesi in questione devono cadere fra i 17 e i 29 anni di età del lavoratore interessato. Se ciò non si verifica, l'erogazione del contributo non avrà luogo o avrà luogo solo per la quota relativa ai primi 24 mesi di permanenza nel settore, pari a € 300,00, purché tali mesi cadano interamente entro i limiti di età soprarichiamati (dai 17 ai 29 anni);

2) l'erogazione del contributo avrà luogo anche nel caso in cui la consecutività dei 24 o 36 mesi di permanenza nel settore si sia interrotta per periodi non superiori a 3 mesi interi consecutivi, a seguito di uno o più passaggi del giovane da una Cassa Edile all'altra o da un'impresa all'altra, derivanti da trasferimenti di provincia di lavoro, rientri in provincia, dimissioni, assunzioni e cessazioni del rapporto di lavoro.

e) - RIMBORSO PRESTAZIONE ASSISTENZA FISCALE MODELLO 730 E MODELLO UNICO DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Agli operai iscritti alla Cassa Edile che abbiano maturato almeno 800 ore di anzianità, risultanti in regola con i versamenti alla Cassa Edile, potrà essere riconosciuto un rimborso prestazione assistenza fiscale Modello 730 e Modello Unico dichiarazione dei redditi.
L'operaio ha diritto alla prestazione di cui sopra se, con atto volontario, affiderà il servizio di dichiarazione dei redditi ad uno dei CAAF delle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Provinciale di cui sopra.
Il pagamento del rimborso a favore di ogni operaio avente diritto, sarà eseguito tramite il servizio della Cassa Edile seguendo le seguenti modalità:
il lavoratore che intende avvalersi del rimborso della dichiarazione dei redditi effettuata presso i CAAF provinciali, presenta in originale la ricevuta di pagamento della dichiarazione dei redditi alla Cassa Edile entro e non oltre il 31.12 di ogni anno fiscale. Gli uffici della Cassa Edile verificheranno il possesso dei requisiti e laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti richiesti per poter beneficiare della prestazione, la Cassa Edile procederà al rimborso a favore dell'operaio.
Ad ogni operaio avente diritto è riconosciuto un rimborso pari a € 20,00 comprensivo di IVA.
La suddetta prestazione denominata di assistenza fiscale è sperimentale, nella prima applicazione avrà durata di 12 mesi dalla firma dell'apposito regolamento e sarà fungibile per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno fiscale 2021.

* * * * * * * * *

Le parti convengono di incontrarsi annualmente per verificare, sulla base delle risultanze economiche e finanziarie della Cassa Edile, la possibilità di modifica e/o miglioramento delle prestazioni previste dal presente regolamento.

Regolamentazione per gli impiegati

L'anno 2022, il giorno 23 marzo, in Grosseto

tra

- **l'ANCE GROSSETO - Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto**

e, in ordine alfabetico,

- **il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, delle Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA CGIL**
- **il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini - FILCA CISL**
- **il Sindacato Territoriale Lavoratori Edili Affini e del Legno – FENEALUIL TOSCANA**

VISTI

gli articoli 38 e 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini, 3 marzo 2022, si conviene e stipula il presente accordo, ad integrazione del CCNL citato, da valere nella Provincia di Grosseto per tutti gli operai dipendenti dalle Imprese Edili ed affini, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle imprese stesse.

Art. 1 - **Premio di produzione**
Il premio di produzione viene confermato nelle misure orarie decorrenti dal 1° gennaio 2011:

1° CATEGORIA SUPER - 7° LIVELLO	€	374,62
1° CATEGORIA - 6° LIVELLO	€	337,15
2° CATEGORIA - 5° LIVELLO	€	280,83
ASSISTENTE TECNICO - 4° LIVELLO	€	255,51
3° CATEGORIA - 3° LIVELLO	€	235,46
4° CATEGORIA - 2° LIVELLO	€	212,41
4° CATEGORIA - 1° IMPIEGO - 1° LIVELLO	€	182,50

Art. 2 - **Indennità sostitutiva di mensa**
L'indennità sostitutiva di mensa viene confermata nel valore decorrente dal 1° gennaio 2022 in € 121,10.
L'indennità sostitutiva di mensa è ragguagliabile ad ora (coefficiente 173) e va corrisposta per ogni ora lavorata.

Art. 3 - Elemento Variabile della Retribuzione
In applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Grosseto, viene confermato l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), *nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014.*
L'Elemento Variabile della Retribuzione, *in quanto premio variabile*, tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti *dalle norme di legge* e di contratto (*nazionale e territoriale*), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al Contratto integrativo applicato al lavoratore indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, le Parti terranno conto dei tre seguenti parametri nazionale ai quali viene aggiunto l'ulteriore indicatore previsto dall'art. 38 del Ccnl individuato nel numero delle ore-allievo formazione "16 ore" pre-assunzionali, considerati con lo stesso peso ponderale (25% ciascuno):

- Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
- Monte salari denunciato in Cassa Edile;
- Ore di lavoro denunciate in cassa Edile;
- Numero delle ore-allievo formazione "16 ore" pre-assunzionali

Resta fermo quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.
L'EVR, determinato sulla base dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza con il seguente criterio: per gli operai il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, mentre, per gli impiegati l'erogazione dell'EVR avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi.
Le parti sono impegnate ad incontrarsi con cadenza annuale per verificare l'andamento dei parametri e valutare la situazione contingente al fine di contemperare il rispetto della disciplina contrattuale con l'esigenza di non pregiudicare il reddito dei lavoratori del settore e la verifica degli indicatori.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta le caratteristiche di variabilità ed incertezza richieste dalla vigente normativa di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.
Visto l'andamento del settore e sulla base dei parametri e dei pesi ponderali sopra richiamati il valore dell'erogazione mensile viene determinato come da tabella seguente con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

OPERAI

LIVELLI	QUALIFICA	Dal 1 gennaio 2022
		Orario
IV	Operai IV livello	0,26
III	Operai specializzati	0,25
II	Operai qualificati	0,22
I	Operai comuni	0,19
	Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,17
	Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,15

IMPIEGATI

LIVELLI	QUALIFICA	Dal 1 gennaio 2022
		Mensile
VII	Quadri e 1° categoria super	65,20
VI	1° categoria	58,71
V	2° categoria	48,92
IV	Impiegati di 4° livello	45,66
III	3° categoria	42,40
II	4° categoria	38,16
I	4° categoria primo impiego	32,61

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dal citato art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Art. 4 - **Decorrenza e durata**
Il presente accordo collettivo integrativo del Contratto Nazionale 03.03.2022 è valido per tutto il territorio della Provincia di Grosseto a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2024, salve naturalmente le diverse decorrenze stabilite per i singoli istituti.
Per quanto non contemplato nel presente accordo, valgono e rimangono ferme le norme del citato C.C.N.L.
Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del medesimo Contratto.

INDICE

Parte Operai
Costituzione delle parti .....
Premessa .....
Art. 1 - Orario di lavoro .....
Art. 2 - Indennità territoriale di settore .....
Art. 3 - Elemento Variabile della Retribuzione.....
Art. 4 - Ferie .....
Art. 5 - Trattamento economico per gratifica natalizia e ferie.....
Art. 6 - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro .....
Art. 7 – Sicurezza.....
Art. 8 - Scuola Edile .....
Art. 9 - Indennità di trasferta .....
Art. 10 - Indennità di trasporto .....
Art. 11 – Cassa Edile .....
Art. 12 - Mensa .....
Art. 13 – Permesso retribuito per nascita 1° figlio.....
Art. 14 – Azioni a contrasto del lavoro irregolare.....
Art. 15 - Condizioni di miglior favore .....
Art. 16 - Clausola di salvaguardia .....
Art. 17 - Decorrenza e durata .....

Regolamento delle prestazioni della Cassa Edile (Allegato A)
a) Fornitura indumenti e scarpe antinfortunistiche .....
b) Trattamento economico per i primi tre giorni di malattia.....
c) Contributo per il sostegno alle spese didattiche.....
d) Premio di permanenza giovani .....
e) Rimborso prestazione assistenza fiscale Modello 730 e Modello Unico dichiarazione dei redditi.....

Parte Impiegati
Art. 1 - Premio di produzione .....
Art. 2 - Indennità sostitutiva mensa .....
Art. 3 - Elemento Variabile della Retribuzione.....
Art. 4 - Decorrenza e durata .....

ANCE GROSSETO
Associazione Imprese Edili
e Complementari della Provincia
di Grosseto

Federazione Provinciale
FILLEA CGIL

FILCA CISL Toscana
territorio di Grosseto

FENEALUIL Toscana
territorio di Grosseto